

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2021, n. 10-3262

Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 e s.m.i., articoli 39, comma 1, lettere c), g) e l) e 40. Approvazione delle nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 32-7605.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che la Giunta regionale, con la deliberazione 28 settembre 2018, n. 32-7605, tenuto conto del quadro normativo allora vigente in materia di impianti termici (d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 e s.m.i., decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e s.m.i., d.lgs. 152/2006 e s.m.i., definizione del nuovo quadro sanzionatorio ad opera della l.r. 3/2015 e s.m.i., “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento” approvato con d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968), approvava gli Allegati A, B e C, recanti disposizioni dirette a disciplinare:

- la gestione operativa del catasto degli impianti termici;
- le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici;
- gli obblighi di comunicazione in capo ai distributori, ai fornitori e venditori di combustibile;

le modifiche normative intervenute in materia, unitamente alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM₁₀ e per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO₂, e che interessano anche zone del Piemonte, rendono necessaria la rivisitazione della normativa regionale relativa ai controlli sugli impianti termici al fine di assicurarne la coerenza con le disposizioni statali e con quelle regionali che definiscono, tra l'altro, un nuovo assetto di competenze per le funzioni ispettive sui suddetti impianti.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, specificamente, emerge che:

- lo Stato italiano è soggetto alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea n. 2014/2147 (deferimento alla Corte di Giustizia Europea C-644/18 del 13 ottobre 2018) per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM₁₀ e n. 2015/2043 (deferimento alla Corte di Giustizia Europea C-573/19 del 5 agosto 2019) per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO₂;
- molti dei superamenti, oggetto delle procedure di infrazione citate, interessano zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano, Piemonte compreso, che presentano condizioni orografiche e meteorologiche (scarsità dei venti, frequenti fenomeni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, quali PM₁₀, ossidi di azoto (NO_x: somma di NO ed NO₂) e ammoniacca (NH₃) che concorrono (NO_x e NH₃) alla formazione di PM₁₀ secondario;
- con riferimento alla procedura di infrazione n. 2014/2147 la Corte di Giustizia, con sentenza del 10 novembre 2020, adottata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti:
- all'articolo 13 e all'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, per avere superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuativa, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM₁₀, superamento che è tuttora in corso;
- all'articolo 23 e all'Allegato XV della Direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
- tra le 27 zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria - suddivise per gravità a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale - figurano 3 delle 4 zone in cui è suddiviso il territorio

della Regione Piemonte (Zona IT0118 - agglomerato di Torino, Zona T0119 - Piemonte, Pianura e Zona IT0120 -Piemonte, Collina);

- la sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 260, comma 1, TFUE, determina l'obbligo per lo Stato di adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione che, nel caso in esame, si sostanziano, in sintesi, in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM₁₀ previsto dalla Direttiva. Tutte le amministrazioni dello Stato (Regioni, Enti locali, Enti pubblici), pertanto, sono tenute al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare le misure necessarie per rimediare alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia (cfr. articolo 43, comma 1, della legge 234/2012);
- le argomentazioni della suddetta sentenza impongono, senza possibilità di diverse interpretazioni, l'adozione di una linea rigorosa da parte della Regione Piemonte nei settori che a diverso titolo possono incidere sulla tutela dell'ambiente e della salute. Queste considerazioni sono alla base della necessità di rendere più stringenti ed efficaci le procedure di controllo, anche avviando subito il procedimento sanzionatorio nei casi di inosservanza di disposizioni relative agli impianti termici, senza possibilità di concedere diffide o termini di adeguamento non previsti dalle leggi in vigore.

Richiamato che:

- per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 83 della l.r. 15/2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato), l'articolo 40 della l.r. 3/2015 (Disposizioni in merito ad accertamenti ed ispezioni), al comma 2, stabilisce espressamente che “Nell'ambito dei controlli degli impianti termici, l'ARPA è competente a svolgere le ispezioni degli stessi, mentre la Città metropolitana di Torino e le province sono competenti ad eseguire accertamenti, verifiche e a richiedere ad ARPA ispezioni specifiche”, aggiungendo al comma 2 bis che, per le suddette finalità, la Regione trasferisce le risorse finanziarie previste per gli accertamenti e le ispezioni nella misura dell'80 per cento all'ARPA e del 20 per cento alla Città metropolitana di Torino e alle province;
- ai sensi del comma 2 bis dell'art. 40 della l.r. 3/2015, inserito dall'articolo 83 della l.r. 15/2020, “per le finalità di cui al comma 2, la Regione trasferisce le risorse finanziarie previste nell'ambito della Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 17.01 (Fonti energetiche) del bilancio regionale, nella misura del 80 per cento all'ARPA e del 20 per cento alla Città metropolitana di Torino e alle province”.

Dato atto che:

- per la ripartizione della quota del 20 per cento risulta opportuno confermare il criterio, già stabilito precedentemente ai sensi della d.g.r. n. 32-7605 del 28/09/2018, della ripartizione della quota destinata a province e Città metropolitana di Torino in proporzione al numero degli abitanti (dati ISTAT) e al numero di impianti presenti sul CIT;
- sulla base delle campagne sperimentali condotte, dell'esperienza maturata in materia e del riordino delle competenze, risulta possibile intraprendere azioni maggiormente efficaci e sinergiche per lo svolgimento delle attività di controllo, prevedendo, in particolare, di:
 - aggiornare la gestione operativa del Catasto degli impianti termici (CIT), richiamando l'accessibilità allo strumento da parte delle amministrazioni locali (Città Metropolitana di Torino, province e comuni), a vario titolo coinvolte nei controlli sugli impianti termici per i diversi profili di competenza;
 - aggiungere il modello Allegato Tipo 1B destinato all'acquisizione dei dati significativi per le tipologie di impianti alimentati a biomasse;
 - aggiornare le disposizioni contenute negli allegati A, B e C della d.g.r. 28 settembre 2018, n. 32-7605, alla luce delle modifiche normative intervenute e del riordino delle competenze in materia di accertamenti ed ispezioni;

- prevedere la facoltà di ARPA di avvalersi di personale esperto in attività ispettive delle province e della Città Metropolitana previa stipulazione di convenzione che regoli i rapporti tra gli enti interessati;
- rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni per i controlli relativi al rendimento di combustione e per quelli relativi alle emissioni di NO_x.

Considerato che il presente provvedimento consente di perseguire in maniera più efficace l'obiettivo di rinnovo degli impianti termici più obsoleti, energeticamente inefficienti e inquinanti, e si inserisce nella più ampia strategia promossa dal Consiglio regionale e condivisa dalla Giunta per il miglioramento della qualità dell'aria e a tutela della salute dei cittadini piemontesi, costituita da interventi sia regolatori che di incentivazione, finalizzati alla transizione verso tecnologie più sostenibili nei principali comparti emissivi.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale e che gli oneri relativi alle attività di informazione e controllo degli impianti termici trovano copertura finanziaria nell'ambito della Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Programma 17.01- Fonti energetiche sul capitolo 154041 nei limiti della disponibilità del Bilancio di Previsione, da ripartire, ai sensi dell'articolo 40, comma 2 bis, della legge regionale 3/2015, inserito dall'articolo 83 della legge regionale 15/2020, nella misura dell'80 per cento ad ARPA e del 20 per cento alla Città metropolitana di Torino e alle Province.

Acquisito, in data 3 maggio 2021, il parere favorevole della Conferenza permanente Regione ed Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 34/1998.

Acquisito, in data 13 maggio 2021, il parere della Commissione Consiliare competente, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 3/2015.

Visto il D.lgs. 192/2005 e s.m.i. in materia di rendimento energetico nell'edilizia;

visto il D.L. 63/2013, convertito con modificazioni dalla l. 90/2013, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

visto il D.P.R. 74/2013 e s.m.i. (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs. 192/2005);

visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);

visto il D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica);

vista la l.r. 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione);

vista la D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i. (Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento);

visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la l.r. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";

visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;

vista la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) 2021-2023;

vista la l.r. n. 7 del 12/04/2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2021-23 (Legge di stabilità regionale 2021)";

vista la l.r. n. 8 del 15/04/2021 " Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi degli articoli 39, comma 1, lettere c), g) e l), e 40 della legge regionale 3/2015 e con contestuale revoca della deliberazione n. 32-7605 del 28/09/2018, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990, gli Allegati A, B e C alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, recanti disposizioni dirette a disciplinare:
 - la gestione operativa del catasto degli impianti termici (Allegato A);
 - le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici (Allegato B);
 - gli obblighi di comunicazione in capo ai distributori, ai fornitori e venditori di combustibile (Allegato C);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale e che gli oneri relativi alle attività di informazione e controllo degli impianti termici trovano copertura finanziaria nell'ambito della Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Programma 17.01 - Fonti energetiche - sul capitolo 154041 nei limiti della disponibilità del Bilancio di Previsione, da ripartire, nel rispetto dell'articolo 40, comma 2 bis, della legge regionale 3/2015, inserito dall'articolo 83 della legge regionale 15/2020, nella misura dell'80 per cento ad ARPA e del 20 per cento alla Città metropolitana di Torino e alle Province;
- di confermare, per la ripartizione della quota del 20 per cento delle risorse destinate alle province e alla Città metropolitana di Torino, il criterio, di cui alla D.G.R. n. 32-7605 del 28 settembre 2018, della ripartizione in proporzione ai rispettivi numeri di abitanti (dati ISTAT) e di impianti presenti sul CIT;
- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi il suddetto riparto e la relativa attribuzione ai soggetti destinatari, previo idoneo provvedimento di impegno al fine di trasferire le risorse, ad Arpa, dopo la presentazione e condivisione del programma di attività previsto all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato B e, alla Città metropolitana di Torino e alle Province, sulla base del loro fabbisogno con l'indicazione delle relative modalità di utilizzo; nonché di apportare le eventuali modifiche o integrazioni ai suddetti Allegati A, B e C per gli aspetti di carattere tecnico – operativo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

**DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL
CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI**

(articolo 39, comma 1, lettera g) della l.r. 11 marzo 2015 n. 3)

Sommario

Sommario	2
Art. 1. Obiettivi	3
Art. 2. Piattaforma tecnologica e architettura dati	3
Art. 3. Il Catasto degli Impianti Termici (CIT).....	4
Art. 4. Operatività del CIT	5
Art. 5. Autorità Competenti.....	6
Art. 6. Targatura degli impianti termici	7
Art. 7. Ruolo dei Centri Assistenza Tecnica (CAT) e degli operatori economici delegati	9
Art. 8. Informazioni relative ai medi impianti termici civili	9
Art. 9. Allegati	9

Premessa

La Regione Piemonte, allo scopo di organizzare, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire l'attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale, ai sensi del d.p.r. 74/2013 e del d.m. 10 febbraio 2014 e s.m.i., con d.g.r. 6 ottobre 2014, n. 13-381 e s.m.i. ha istituito il Catasto degli Impianti Termici (di seguito CIT) attraverso il quale gli operatori degli impianti termici, i distributori e i fornitori di combustibili adempiono agli obblighi amministrativi previsti dalle norme vigenti e le Autorità Competenti organizzano le attività relative alle ispezioni sugli impianti termici, in coerenza con il d.p.r. 74/2013 e s.m.i.

Il catasto è reso accessibile via web, tramite credenziali, anche ai cittadini, al fine di verificare la situazione del proprio impianto ed acquisire tutte le informazioni opportune in materia di impianti termici ed efficienza energetica.

Art. 1. Obiettivi

1. Il CIT, anche in attuazione dell'articolo 39, comma 1, lettera g) della l.r. 3/2015, che prevede in capo alla Regione la funzione di disciplinare catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, nel consentire la dematerializzazione delle pratiche amministrative e l'uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti termici, persegue i seguenti obiettivi:
 - assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici ed omogenei sul territorio regionale;
 - realizzare servizi per i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione dell'impianto termico nel corso del suo intero ciclo di vita;
 - fornire alle Autorità Competenti strumenti per la gestione delle attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
 - gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che non risultino in regola, con il conseguente iter di sospensione dell'esercizio degli stessi fino alla loro regolarizzazione.

Art. 2. Piattaforma tecnologica e architettura dati

1. Il CIT è centralizzato e realizzato secondo la tecnologia web.
2. Per le funzioni di gestione occorre eseguire un accesso mediante autenticazione, mentre per alcune funzioni di consultazione sono disponibili servizi ad accesso libero.

3. Attraverso il CIT i soggetti interessati registrano le comunicazioni destinate alle Autorità competenti, specificando i dati tecnici dell'impianto e quelli anagrafici del manutentore incaricato del controllo e del responsabile di impianto ai sensi del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., d.m. 10 febbraio 2014 e s.m.i., d.p.r. 74/2013 e s.m.i., d.lgs. 102/14 e s.m.i., d.lgs. 152/06 e s.m.i.
4. Qualsiasi informazione deve essere ricondotta all'impianto cui sono correlate le apparecchiature, i soggetti, le dichiarazioni, i rapporti di efficienza e di ispezione.
5. L'identificazione dell'impianto è univocamente garantita dal Codice Impianto.

Art. 3. Il Catasto degli Impianti Termici (CIT)

1. Il CIT registra la documentazione relativa agli impianti, ai controlli periodici e alle ispezioni effettuate sugli impianti termici in esercizio sul territorio regionale.
2. Tutti i documenti inseriti nel CIT sono collegati all'impianto affinché siano disponibili per le Autorità Competenti e per i responsabili degli impianti termici, in relazione alle loro differenti funzioni e per tutti gli scopi previsti dalla normativa.
3. Ai fini dei controlli di cui all'art. 16, comma 22, del d.lgs. 102/2014 e s.m.i., sul CIT devono essere registrate le informazioni relative all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo.
4. La registrazione degli impianti termici civili di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 3 MW dovrà contenere altresì i dati indicati all'articolo 8.
5. Il CIT, inoltre, permette il caricamento dei dati forniti dai distributori e fornitori di combustibile secondo gli standard fissati dalla Regione Piemonte in attuazione delle disposizioni statali vigenti.
6. Gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana e alle province previste in capo al terzo responsabile ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.p.r. 74/2013, sono assolti esclusivamente attraverso il CIT. Il terzo responsabile pertanto deve registrare le informazioni richieste sul catasto e non deve inviarle agli Enti suddetti tramite altre forme (per esempio a mezzo di comunicazioni cartacee o tramite posta elettronica).
7. I soggetti che possono accedere, a vario titolo, al Catasto sono i seguenti:
 - Installatori
 - Manutentori
 - Terzi responsabili

- Regione Piemonte
- Autorità competenti della PA (Comuni, Città Metropolitana e Province)
- Ispettori
- Responsabili di impianto (proprietari, occupanti, amministratori)
- Amministratori di condominio
- Centri di Assistenza Tecnica per l'Artigianato (CAT)
- Operatori economici delegati
- Distributori, fornitori e venditori di combustibile
- Certificatori energetici.

Per i soggetti suindicati è prevista una procedura di profilazione che consente differenti livelli di operatività e di accesso alle informazioni (a tale riguardo si può consultare il Manuale utente sul sito www.sistemapiemonte.it). Nel caso in cui i responsabili degli impianti siano amministratori o titolari di imprese di manutenzione deve essere comunicato il recapito PEC.

Art. 4. Operatività del CIT

1. Ai sensi della d.g.r. n. 13-381 del 6 ottobre 2014 e s.m.i., a far data dal 15 ottobre 2014 per ogni Impianto Termico vige l'obbligo di caricamento del libretto di impianto sul CIT a cura dell'installatore o del manutentore nel caso di impianto non ancora censito.
2. La trasmissione per via telematica del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (di seguito REE), e del libretto di impianto al primo caricamento, deve avvenire entro i 60 giorni successivi a quello della loro redazione. Il caricamento del REE sul CIT avviene a cura dell'installatore o del manutentore nel caso di impianto non ancora censito. Nel caso di impianti serviti da una rete di teleriscaldamento urbano i parametri energetici dello scambiatore devono essere forniti dal gestore della rete al responsabile dell'impianto al fine di completare la compilazione del REE. Per gli Impianti Termici allacciati ad una rete di teleriscaldamento saranno specificate e pubblicate sul portale CIT le modalità operative e gestionali e le responsabilità dei soggetti coinvolti.
3. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto non fornisca all'installatore o al manutentore incaricato tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, l'installatore o il manutentore trasmette, entro 30 giorni, all'Autorità competente (Provincia o Città Metropolitana) una copia del REE rilasciato in forma cartacea al medesimo responsabile. La trasmissione può avvenire anche tramite invio telematico.

4. Il REE deve essere controfirmato per presa visione dal responsabile dell'impianto e deve indicare esplicitamente che non sono stati comunicati i dati obbligatori ai sensi della normativa regionale. Se il Responsabile dell'impianto si rifiuta di sottoscrivere il REE, l'installatore o il manutentore procede ad annotare la circostanza sul rapporto la cui copia deve essere consegnata all'interessato.
5. Con riferimento ai precedenti commi 3 e 4, la trasmissione del REE all'Autorità competente sospende l'obbligo di caricamento telematico del rapporto sul CIT entro i previsti 60 gg dalla sua redazione.
6. Al fine di adeguare il CIT alle modalità di trasmissione delle informazioni relative agli altri catasti utilizzabili dagli operatori, è utilizzato il formato XML (eXtensible Markup Language) come protocollo di interscambio dei rapporti di controllo di efficienza energetica.
7. I tracciati XML sono pubblicati sul portale web ed è facoltà del CSI Piemonte prevederne la revisione e l'adeguamento dandone tempestiva comunicazione alle Autorità Competenti ed agli operatori interessati.
8. Le informazioni che devono essere trasmesse al Catasto sono quelle contenute nei modelli di libretto di impianto e rapporti di controllo riportati rispettivamente negli Allegati I e negli Allegati IB, II, III, IV e V alle presenti disposizioni.

Art. 5. Autorità Competenti

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della l.r. 3/2015 modificato dall'articolo 83 della l.r. 15/2020, nell'ambito dei controlli degli impianti termici ARPA è competente a svolgere le ispezioni degli stessi, mentre Città metropolitana di Torino e province sono competenti ad eseguire accertamenti, verifiche e a richiedere ad ARPA ispezioni. Specificamente:
 - ARPA ha l'obbligo di registrare sul CIT le informazioni derivanti dalle ispezioni entro 15 giorni;
 - ARPA può gestire le attività ispettive degli impianti censiti impostando differenti parametri di selezione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ispezioni;
 - la Città Metropolitana di Torino e le Province hanno a disposizione alcune funzioni per la gestione della porzione di banca dati di propria pertinenza, allo scopo di utilizzare i dati per analisi ed elaborazioni proprie.
2. Per le funzioni di controllo delle emissioni atmosferiche, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 1, lettera c) e dall'art. 45, comma 1, lettera b) della l.r. 44/2000 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15

marzo 1997, n. 59"). Ai sensi delle citate disposizioni, alle Province sono attribuite le funzioni di controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione che sono attribuite ai Comuni.

3. Il CIT consente alle Autorità Competenti di verificare la presenza di impianti non a norma che rechino nei rapporti di controllo tecnico "Raccomandazioni o Prescrizioni".
4. In questi casi, la Città Metropolitana di Torino e le Province, prima di adottare i provvedimenti necessari, possono richiedere ad ARPA di effettuare ispezioni al fine di determinare la reale situazione dell'impianto.
5. E' fatta salva la possibilità per la Città Metropolitana e le Province di ultimare le attività già disciplinate da apposite convenzioni utilizzando le risorse a questo fine destinate secondo le modalità ed i costi ivi previsti.
6. ARPA ha facoltà di avvalersi di personale delle province e della Città Metropolitana, esperto nelle attività ispettive, attraverso specifiche convenzioni con gli enti interessati.

Art. 6. Targatura degli impianti termici

1. Ogni impianto termico, definito, ai sensi del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., come "l'impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione" deve essere censito sul CIT.¹
2. Gli impianti termici devono essere censiti al momento della realizzazione da parte dell'impresa installatrice e, se non censiti, al primo intervento di manutenzione dall'impresa che viene incaricata dal responsabile dell'impianto. Considerata l'esigenza di censire anche tutti gli impianti alimentati con biomasse deve essere utilizzato l'Allegato Tipo 1B da compilare e allegare al Libretto al momento della installazione da parte dell'impresa abilitata e, se non censiti, al primo intervento di manutenzione eseguito da parte dell'impresa incaricata che ne deve effettuare altresì l'inserimento sul CIT.
3. Gli impianti termici inattivi hanno comunque l'obbligo di essere censiti dichiarandone sul Catasto la condizione di inoperatività.

¹ Rientrano nel concetto di Impianto Termico anche gli apparecchi e sistemi fissi destinati ai servizi di climatizzazione degli ambienti tra i quali, ad esempio, stufe e caminetti senza limite di potenza minima.

4. Non rientrano nella definizione di impianto termico e quindi sono esonerati dagli obblighi correlati "I sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate" quali gli scaldi acqua unifamiliari.
5. Il sistema assegna un codice univoco (codice impianto) ad ogni impianto termico registrato sul CIT.
6. Il codice impianto è assegnato all'impianto nel momento dell'installazione oppure del suo primo caricamento sul CIT e viene riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.
7. I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione e che quindi operano come unico impianto termico, devono essere censiti attraverso un unico codice impianto, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti.
8. I generatori al servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione che rispettano le condizioni previste dalla definizione di impianto termico, possono essere considerati come un unico impianto termico. In questi casi verrà attribuito un unico codice impianto.
9. La compilazione del libretto di impianto e la conseguente assegnazione del codice impianto, per tutti gli impianti termici, deve essere eseguita dal manutentore e, per i nuovi impianti, dall'installatore.
10. Il codice impianto, generato dal CIT, viene apposto automaticamente sul nuovo libretto di impianto.
11. I codici impianto hanno valenza regionale e sono gratuiti.
12. Al fine di facilitare il servizio, il CIT potrà essere aggiornato e adeguato ai progressi in materia di digitalizzazione, senza la necessità di modificare il presente documento.
13. Il REE ai sensi del d.m. 10 febbraio 2014 e s.m.i. deve essere redatto e registrato sul CIT almeno secondo le scadenze di cui all'articolo 8 del d.p.r. 74/2013 per:
 - impianti di riscaldamento di potenza utile nominale maggiore di 10 kW;
 - impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW.
14. Il CIT mette a disposizione degli utenti diverse funzioni di ricerca basate a scelta sui seguenti criteri:
 - codice impianto;
 - localizzazione impianto;

- codice fiscale o partita Iva del responsabile;
- codice fiscale o partita Iva del terzo responsabile;
- impresa.

Art. 7. Ruolo dei Centri Assistenza Tecnica (CAT) e degli operatori economici delegati

1. I CAT accreditati dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 9 della l.r. 1/2009 s.m.i. e gli operatori economici delegati dagli installatori e dai manutentori, possono esercitare l'attività di supporto connessa all'inserimento dei dati sul CIT consistente nella trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici.

Art. 8. Informazioni relative ai medi impianti termici civili

1. L'inserimento nel CIT dei dati relativi ai medi impianti termici civili², autorizzati dalle autorità competenti, dovrà contenere altresì:
 - La classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);
 - La classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
 - Il numero previsto di ore operative;
 - Gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Art. 9. Allegati

1. Tutte le informazioni, dichiarazioni, relazioni, comunicazioni relative all'installazione, all'esercizio, alla manutenzione, sono schematizzate negli allegati al presente provvedimento, di seguito richiamati:

- **Allegato I** Modello del "Libretto di Impianto" secondo la fattispecie del d.m. 10 febbraio 2014, integrato nel rispetto dell'art. 3, comma 3, del suddetto decreto con i seguenti campi obbligatori:

- numero POD (Point of delivery) dell'energia elettrica;
- numero PDR (Punto di riconsegna) del gas naturale;

² Ai sensi del combinato disposto degli articoli 282 comma 1 e 283 comma d-bis del d.lgs. 152/2016 e s.m.i. sono "medi impianti termici civili", disciplinati dal TITOLO II del suddetto decreto legislativo, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 3 MW".

- misura degli NO_x (ai sensi della Determinazione del Dirigente del Settore "Risanamento Acustico, Elettromagnetico e Atmosferico e Grandi Rischi ambientali" del 12 marzo 2014 n. 52) espressi in mg/kWh;
- registrazione sintetica delle attività di manutenzione (allegato I - scheda 15);
- specificazioni in ordine alla figura del proprietario e del responsabile dell'impianto.
- indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministratore, del terzo responsabile e dell'impresa incaricata.

- **Allegato Tipo 1B** destinato all'acquisizione dei dati significativi di impianti termici alimentati a biomassa lignocellulosica **e quale modello per i controlli di efficienza energetica.**

- **Allegati II, III, IV e V** Modelli dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica integrato, nel rispetto dell'art. 3 comma 3 del d.m. 10 febbraio 2014, con il campo per la misura degli NO_x (ai sensi della Determinazione del Dirigente del Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico e Atmosferico e Grandi Rischi ambientali 12 marzo 2014 n. 52) espressi in mg/kWh.

2. TRATTAMENTO ACQUA

2.1 CONTENUTO D'ACQUA DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (m³)

2.2 DUREZZA TOTALE DELL'ACQUA (°fr)

2.3 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (Rif. UNI 8065)

Assente Filtrazione Addolcimento: durezza totale acqua impianto (°fr) Condizionamento chimico

Protezione del gelo: Assente

Glicole etilenico: concentrazione glicole nel fluido termovettore (%) (pH)

Glicole propilenico: concentrazione glicole nel fluido termovettore (%) (pH)

2.4 TRATTAMENTO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA (Rif. UNI 8065)

Assente Filtrazione Addolcimento: durezza totale acqua impianto (°fr) Condizionamento chimico

2.5 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

Assente

Tipologia circuito di raffreddamento:

senza recupero termico a recupero termico parziale a recupero termico totale

Origine acqua di alimento:

acquedotto pozzo acqua superficiale

Trattamenti acqua esistenti:

Filtrazione filtrazione di sicurezza

filtrazione di masse

altro

nessun trattamento

Trattamento acqua addolcimento

osmosi inversa

demineralizzazione

altro

nessun trattamento

Condizionamento chimico a prevalente azione anticrostante

a prevalente azione anticorrosiva

azione anticrostante e anticorrosiva

biocida

altro

nessun trattamento

Gestione torre raffreddamento:

Preferenza sistema spurgo automatico (per circuiti a recupero parziale)

Conducibilita' acqua in ingresso (µS/cm)

Taratura valore conducibilita' inizio spurgo (µS/cm)

3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO

il sottoscritto

Cognome	Nome	CF
Ragione Sociale		P.IVA
responsabile dell'impianto in qualita' di	<input type="checkbox"/> proprietario/occupante	<input type="checkbox"/> amministratore
affida la responsabilita' dell'impianto alla ditta		
Ragione sociale		CCIAA -
Riferimento: contratto allegato, valido dal	al	
Firma del proprietario / amministratore		
Firma del terzo responsabile		

4. GENERATORI

4.1 GRUPPI TERMICI O CALDAIE

Gruppo Termico GT	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico	
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola		
Combustibile	Fluido Termovettore	
Potenza termica utile nominale Pn max (kW)	Rendimento termico utile a Pn max	%
<input type="checkbox"/> Gruppo termico singolo	<input type="checkbox"/> Gruppo termico modulare con n° analisi fumi previste	
<input type="checkbox"/> Tubo / nastro radiante	<input type="checkbox"/> Generatore d'aria calda	
Canna fumaria:		
<input type="checkbox"/> Collettiva ramificata UNI 10640	<input type="checkbox"/> Collettiva UNI 10641	
<input type="checkbox"/> Scarico a parete	<input type="checkbox"/> Dedicata	
Numero previsto di ore operative	(solo per i Medi Impianti Termici)	
Da mantenere ogni (anni)		

4.2 BRUCIATORI (se non incorporati nel gruppo termico)

Bruciatore Br	Collegato al Gruppo Termico GT	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico	
Data di installazione		Data di dismissione	
Fabbricante		Modello	
Matricola		Tipologia	
Combustibile			
Portata termica max nominale	(kW)	Portata termica min nominale	(kW)

4.3 RECUPERATORI / CONDENSATORI LATO FUMI (se non incorporati nel gruppo termico)

Recuperatore / Condensatore Rc	Collegato al Gruppo Termico GT	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione		Data di dismissione
Fabbricante		Modello
Matricola		Portata termica nominale totale (kW)

4.4 MACCHINE FRIGORIFERE / POMPE DI CALORE

Gruppo Frigo / Pompa di calore GF		Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico			
Data di installazione		Data di dismissione			
Fabbricante		Modello			
Matricola		Fonte energia sfruttata <input type="checkbox"/> Aerotermica <input type="checkbox"/> Geotermica <input type="checkbox"/> Idrotermica			
Fluido Frigorifero		Fluido lato utenze <input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Acqua			
<input type="checkbox"/> Ad assorbimento per recupero calore <input type="checkbox"/> Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile <input type="checkbox"/> A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico					
Circuiti n°					
Raffrescamento	EER(o GUE)	Potenza frigorifera nominale	(kW)	Potenza assorbita nominale	(kW)
Riscaldamento	COP (o η)	Potenza termica nominale	(kW)	Potenza assorbita nominale	(kW)
Da mantenere ogni (anni)					

4.5 SCAMBIATORI DI CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO / TELERAFFRESCAMENTO

Scambiatore SC	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazione	Data di dismissione		
Fabbricante	Modello		
Matricola	Potenza termica nominale totale		(kW)
Da mantenere ogni (anni)			

4.6 COGENERATORI / TRIGENERATORI

Cogeneratore / Trigeneratore CG	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico										
Data di installazione						Data di dismissione					
Fabbricante						Modello					
Matricola						Tipologia					
Alimentazione											
Potenza termica nominale (massimo recupero)	(kW)					Potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore	(kW)				
Dati di targa	min	/	max			Dati di targa	min	/	max		
Temperatura acqua in uscita (°C)			/			Temperatura fumi a valle dello scambiatore (°C)			/		
Temperatura acqua in ingresso (°C)			/			Temperatura fumi a monte dello scambiatore (°C)			/		
Temperatura acqua motore (solo m.c.i.) (°C)			/			Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm³ riportati al 5% di O2 nei fumi)			/		
Da mantenere ogni (anni)											

4.7 CAMPI SOLARI TERMICI

Campo Solare CS	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazione		Data di dismissione	
Fabbricante			
Collettori	(n°)	Superficie totale di apertura	(m ²)

4.8 ALTRI GENERATORI

Altro Generatore AG	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazione		Data di dismissione	
Fabbricante		Modello	
Matricola			
Tipologia		Potenza utile	(kW)

5. SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

5.1 REGOLAZIONE PRIMARIA

- Sistema di regolazione ON - OFF
- Sistema di regolazione con impostazione della curva climatica integrata nel generatore
- Sistema di regolazione con impostazione della curva climatica indipendente

Sistema reg.ne SR	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazione			Data di dismissione
Fabbricante			Modello
Numero punti di regolazione			Numero livelli di temperatura

Valvole di regolazione (se non incorporate nel generatore)

Valvola reg.ne VR	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Numero di vie	Servomotore

- Sistema di regolazione multigradino**
- Sistema di regolazione a Inverter del generatore**
- Altri sistemi di regolazione primaria** (Riportare descrizione del sistema, fabbricanti, modelli, etc.)

Descrizione del sistema

5.2 REGOLAZIONE SINGOLO AMBIENTE DI ZONA

- Termostato di zona o ambiente con controllo ON-OFF
- Termostato di zona o ambiente con controllo proporzionale
- Controllo entalpico su serranda aria esterna
- Controllo portata aria variabile per aria canalizzata

Valvole Termostatiche (rif. UNI EN 215)	<input type="checkbox"/> Presenti	<input type="checkbox"/> Assenti
Valvole a due vie	<input type="checkbox"/> Presenti	<input type="checkbox"/> Assenti
Valvole a tre vie	<input type="checkbox"/> Presenti	<input type="checkbox"/> Assenti
Note		

5.3 SISTEMI TELEMATICI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE

Telelettura	<input type="checkbox"/> Presenti	<input type="checkbox"/> Assenti
Telegestione	<input type="checkbox"/> Presenti	<input type="checkbox"/> Assenti
Descrizione del sistema (situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico)		
Data di sostituzione		
Descrizione del sistema (sostituzione del sistema)		

5.4 CONTABILIZZAZIONE

Unita' Immobiliari Contabilizzate	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Se contabilizzate <input type="checkbox"/> Riscaldamento	<input type="checkbox"/> Raffrescamento	<input type="checkbox"/> Acqua calda sanitaria
Tipologia sistema	<input type="checkbox"/> diretto	<input type="checkbox"/> indiretto
Descrizione del sistema (situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico)		
Data di sostituzione		
Descrizione del sistema (sostituzione del sistema)		

6. SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

6.1 TIPO DI DISTRIBUZIONE

- Verticale a colonne montanti
- Orizzontale a zone
- Canali d'aria
- Altro

6.2 COIBENTAZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE

- Assente
- Presente

Note

6.3 VASI DI ESPANSIONE

VX - Capacità (l) Aperto Chiuso Pressione di precarica (solo per vasi chiusi) (bar)

6.4 POMPE DI CIRCOLAZIONE (se non incorporate nel generatore)

Pompa PO	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazione	Data di dismissione		
Fabbricante	Modello		
Giri Variabili <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Potenza Nominale		(kW)

7. SISTEMA DI EMISSIONE

- Radiatori
- Termoconvettori
- Ventilconvettori
- Pannelli radianti
- Bocchette
- Strisce radianti
- Travi fredde
- Altro

8. SISTEMA DI ACCUMULO

8.1 ACCUMULI (se non incorporati nel gruppo termico o caldaia)

Accumulo AC	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazione	Data di dismissione		
Fabbricante	Modello		
Matricola	Capacità	(l)	
<input type="checkbox"/> Acqua calda sanitaria	Coibentazione	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Presente
<input type="checkbox"/> Riscaldamento			
<input type="checkbox"/> Raffrescamento			

9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

9.1 TORRI EVAPORATIVE

Torre TE	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazione	Data di dismissione		
Fabbricante	Modello		
Matricola	Capacità nominale	(l)	
Numero ventilatori	Tipo ventilatori		

9.2 RAFFREDDATORI DI LIQUIDO (a circuito chiuso)

Raffreddatore RV	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Numero ventilatori	Tipo ventilatori

9.3 SCAMBIATORI DI CALORE INTERMEDI (per acqua di superficie o di falda)

Scambiatore SC	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazione	Data di dismissione		
Fabbricante	Modello		

9.4 CIRCUITI INTERRATI A CONDENSAZIONE / ESPANSIONE DIRETTA

Circuito CI	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazione		Data di dismissione	
Lunghezza circuito	(m)		
Superficie dello scambiatore	(m ²)	Profondità d'installazione	(m)

9.5 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

Unità T.A. UT	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazione		Data di dismissione	
Fabbricante		Modello	
Matricola			
Portata ventilatore di mandata	(l/s)	Potenza ventilatore di mandata	(kW)
Portata ventilatore di ripresa	(l/s)	Potenza ventilatore di ripresa	(kW)

9.6 RECUPERATORI DI CALORE (aria ambiente)

Recuperatore RC	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazione	Data di dismissione		
Tipologia			
<input type="checkbox"/> Installato in U.T.A. o V.M.C.			
<input type="checkbox"/> Indipendente			
Portata ventilatore di mandata	(l/s)	Potenza ventilatore di mandata	(kW)
Portata ventilatore di ripresa	(l/s)	Potenza ventilatore di ripresa	(kW)

10. IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

10.1 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Impianto VM	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico	
Data di installazione		Data di dismissione
Fabbricante		Modello
Tipologia:		<input type="checkbox"/> Sola estrazione <input type="checkbox"/> Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati <input type="checkbox"/> Flusso doppio con recupero termodinamico <input type="checkbox"/> Altro
Massima portata aria	(m ³ / h)	Rendimento di recupero / COP

11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE

11.1 GRUPPI TERMICI

Riferimento: <input type="checkbox"/> norma UNI-10389-1 <input type="checkbox"/> altro	
Gruppo Termico GT	
Data	
Numero modulo	
Portata termica effettiva (kW)	
VALORI MISURATI	
Temperatura fumi (°C)	
Temperatura aria comburente (°C)	
O2 (%)	
CO2 (%)	
Indice di Bacharach	
CO nei fumi secchi (ppm v/v)	
Portata combustibile (m ³ /h oppure kg/h)	
NOx	
VALORI CALCOLATI	
CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v)	
Rendimento di combustione η_c (%)	
VERIFICATI	
Rispetta l'indice di Bacharach	
CO nei fumi secchi e senz'aria <= 1.000 ppm v/v	
η minimo di legge (%)	
$\eta_c \geq \eta$ minimo	
FIRMA	

11.2 MACCHINE FRIGO / POMPE DI CALORE

Gruppo frigo / Pompa di calore	
GF	
Data	
Numero circuito	
Assenza perdite refrigerante	
Modalita' di funzionamento	
Surriscaldamento (K)	
Sottoraffreddamento (K)	
T condensazione (°C)	
T evaporazione (°C)	
T sorgente ingresso lato esterno (°C)	
T sorgente uscita lato esterno (°C)	
T ingresso fluido utenze (°C)	
T uscita fluido utenze (°C)	
Se usata Torre di raffreddamento o raffreddatore a fluido	
T uscita fluido (°C)	
T bulbo umido aria (°C)	
Se usato Scambiatore di calore intermedio	
T ingresso fluido sorgente esterna (°C)	
T uscita fluido sorgente esterna (°C)	
T ingresso fluido alla macchina (°C)	
T uscita fluido dalla macchina (°C)	
Potenza assorbita (kW)	
Filtri puliti	
Verifica superata	
Se NO , l'efficienza dell'impianto va ripristinata entro la data del	
FIRMA	

11.3 SCAMBIATORI DI CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO / TELEFAFFRESCAMENTO

Scambiatore SC	
<p align="center">Data</p>	
<p align="center">VALORI MISURATI</p>	
Temperatura esterna (°C)	
Temperatura mandata primario (°C)	
Temperatura ritorno primario (°C)	
Temperatura mandata secondario (°C)	
Temperatura ritorno secondario (°C)	
Portata fluido primario (m ³ / h)	
Potenza termica nominale totale (kW)	
<p align="center">ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE</p>	
Potenza compatibile con i dati di progetto	
Stato delle coibentazioni idoneo	
Dispositivi di regolazione e controllo (assenza di trafiletti sulla valvola di regolazione)	
<p align="center">FIRMA</p>	

11.4 COGENERATORI / TRIGENERATORI

Cogeneratore / Trigeneratore CG	
<p>Data</p> Temperatura aria comburente (°C) Temperatura acqua in uscita (°C) Temperatura acqua in ingresso (°C) Temperatura acqua motore [solo m.c.i.] (°C) Temperatura fumi a valle dello scambiatore fumi (°C) Temperatura fumi a monte dello scambiatore fumi (°C) Potenza elettrica ai morsetti (kW) Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm ³ riportati al 5% di O ₂ nei fumi)	
<p>Protezione di interfaccia con la rete elettrica, verifica per ciascuna fase. L1/L2/L3</p>	
Sovrafrequenza: soglia di intervento (Hz) Sovrafrequenza: tempo di intervento (s) Sottofrequenza: soglia di intervento (Hz) Sottofrequenza: tempo di intervento (s) Sovratensione: soglia di intervento (V) Sovratensione: tempo di intervento (s) Sottotensione: soglia di intervento (V) Sottotensione: tempo di intervento (s)	
<p>FIRMA</p>	

12. INTERVENTI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA

Allegare al presente libretto i relativi rapporti di intervento

Data controllo	Ragione sociale manutentore	CCIAA	Tipo allegato	Raccomandazioni		Prescrizioni	
				SI	NO	SI	NO
		-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. RISULTATI DELLE ISPEZIONI PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DELL'ENTE COMPETENTE

Ispezione eseguita il	da:		
Cognome		Nome	CF
per conto di Ente Competente			
La verifica della documentazione impianto, dell'avvenuto controllo ed eventuale manutenzione e, ove previsto, del rendimento della combustione, ha avuto esito:			
<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo			
Note			
Si allega copia del Rapporto di prova n°			Firma dell'ispettore

14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI

14.1 CONSUMO DI COMBUSTIBILE

Tipo combustibile		Unita' di misura		
Esercizio	Acquisti	Scorta o lettura iniziale	Scorta o lettura finale	Consumo
/				

14.2 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Esercizio	Lettura iniziale (kWh)	Lettura finale (kWh)	Consumo totale (kWh)
/			

14.3 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Unita' di misura

Esercizio	Letture iniziale	Letture finale	Consumo totale
/			

14.4 CONSUMO DI PRODOTTI CHIMICI PER IL TRATTAMENTO ACQUA DEL CIRCUITO DELL'IMPIANTO TERMICO

Esercizio	Circuito impianto termico	Circuito ACS	Altri circuiti ausiliari	Nome prodotto	Quantita' consumata	Unita' di misura
/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

15. INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Data di manutenzione	Ragione sociale manutentore	CCIAA	Tipo intervento	Intervento manutentivo entro il
Note	Comp.:	-		

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1B (gruppi termici a biomassa combustibile)
A. DATI IDENTIFICATIVI:

codice catasto (cod. impianto) _____
Impianto: di Potenza termica nominale totale max (kW) _____ sito nel Comune _____ prov: _____
 Indirizzo: _____ N. Palazzo Scala _____ Interno: _____
 sezione: _____ foglio: _____ particella: _____ sub.: _____ POD: _____
Responsabile dell'impianto
 Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale _____
 Ragione sociale _____ P.IVA _____
 Indirizzo N. _____ Comune prov. _____
 Titolo di responsabilita': Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile
Impresa manutentrice
 Ragione sociale _____ P.IVA _____
 Indirizzo N. _____ Comune prov. _____

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Dichiarazione di Conformita' presente Si No Libretti uso/manutenzione generatore presenti Si No
 Libretto impianto presente Si No Libretto compilato in tutte le sue parti Si No

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua (°fr) _____ Trattamento in riscaldamento non richiesto assente filtrazione addolcimento condiz. Chimico
 Trattamento in ACS non richiesto assente filtrazione addolcimento condiz. Chimico

Acqua di reintegro nel circuito dell'impianto termico in presenza di contatore	Esercizio	Letture iniziale (l)	Letture finale (l)	Consumo totale (l)

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna: in locale idoneo Si No NC Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo) Si No NC
 Per installazione esterna: generatori idonei Si No NC Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante Si No NC
 Aperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni Si No NC Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore Si No NC
 Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione Si No NC Pulizia camino effettuata secondo UNI 10847 Si No NC

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT

Fabbricante _____ Modello _____ Matricola _____ Data di installazione _____
 Caldaia (UNI EN 303-5) Stufa (UNI EN 13240) Stufa ad accumulo (UNI EN 15250) Termocucina (UNI EN 12815)
 Caminetto aperto (UNI EN 13229) Caminetto chiuso (UNI EN 13229) Inserto caminetto (UNI EN 13229)
 Stufe assemblata in opera (UNI EN 15544) Stufa a pellet (UNI EN 14785) 3 Stelle 4 Stelle 5 Stelle Non applicabile
 Tradizionale A condensazione Altro
 Servizi: Climatizzazione invernale Produzione acs Cucina Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente Si No NC
 Depressione nel canale da fumo (Pa) _____ Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati Si No NC
 Marcatura CE apparecchio: Presente Assente Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero Si No NC
 Placca camino: Presente Assente Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi Si No NC
 Modalità di evacuazione fumi: Naturale Forzata Presenza riflusso dei prodotti della combustione Si No NC
 Aria comburente: Da esterno Dal locale installazione Risultati controllo, secondo UNI 10389-2, conformi alla legge Si No NC
 Controllo aria comburente: Automatico Semiautomatico Manuale
 Caricamento combustibile: Automatico Manuale Automatico / manuale
 Combustibile: Legna Pellet Bricchette Cippato Altro

Unità di misura	Esercizio	Consumo annuo

Temperatura Fumi (°C)	Temp. Aria comburente (°C)	O2 %	CO2 %	Particolato primario mg/m3	CO corretto (ppm)	Rendimento di combustione %	Rendimento minimo di legge %	NOX (mg/kWh)	Modulo termico

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:

- l'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
 l'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
 l'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
 la sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su piu' livelli di temperatura

Osservazioni
Raccomandazioni
Prescrizioni

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio puo' essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto puo' funzionare Si No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilita' per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

Si raccomanda un'intervento manutentivo entro il _____

Data del presente controllo _____ Orario di arrivo/partenza presso l'impianto _____ / _____

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome _____

Firma del tecnico _____ Firma per presa visione del responsabile dell'impianto _____

**RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici)**

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto (cod. impianto) _____

Impianto: di Potenza termica nominale totale max _____ (kW) sito nel Comune _____ prov. _____

Indirizzo _____ N. _____ Palazzo _____ Scala _____ Interno _____

sezione _____ foglio _____ particella _____ sub. _____ POD _____ PDR _____

Responsabile dell'impianto

Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale _____

Ragione sociale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ N. _____

Comune _____ prov. _____

Titolo di responsabilita': Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile

Impresa manuttrice: Ragione sociale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ N. _____

Comune _____ prov. _____

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Dichiarazione di Conformita' presente SI NO Libretti uso/manutenzione generatore presenti SI NO

Libretto impianto presente SI NO Libretto compilato in tutte le sue parti SI NO

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua _____ (°fr) Trattamento in riscaldamento non richiesto assente filtrazione addolcimento condiz.Chimico

Trattamento in ACS non richiesto assente filtrazione addolcimento condiz.Chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna: in locale idoneo SI NO NC Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo) SI NO NC

Per installazione esterna: generatori idonei SI NO NC Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante SI NO NC

Aperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni SI NO NC Assenza di perdite di combustibile liquido SI NO NC

Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione SI NO NC Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore SI NO NC

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT _____ Data di installazione _____

Fabbricante _____ Gruppo termico singolo Gruppo termico modulare

Modello _____ Tubo / nastro radiante Generatore d'aria calda

Matricola _____ Pot.term. nominale max al focolare _____ (kW) Pot.term. nominale utile _____ (kW)

Climatizzazione invernale Produzione acs

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente SI NO NC

Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati SI NO NC

Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero SI NO NC

Combustibile _____

Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi SI NO NC

Modalita' di evacuazione fumi Naturale Forzata

Presenza riflusso dei prodotti della combustione SI NO NC

Depressione nel canale da fumo _____ (Pa) Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge SI NO NC

Temperatura Fumi (°C)	Temp. Aria comburente (°C)	O2 %	CO2 %	Bacharach	CO corretto (ppm)	Rendimento di combustione %	Rendimento minimo di legge %	NOX (mg/kWh)	Modulo termico
_____	_____	_____	_____	_____ / _____	_____	_____	_____	_____	_____

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica :

l'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti

l'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati

l'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente

la sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su piu' livelli di temperatura

Osservazioni _____

Raccomandazioni _____

Prescrizioni _____

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio puo' essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto puo' funzionare SI NO

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

Si raccomanda un'intervento manutentivo entro il _____

Data del presente controllo _____ Orario di arrivo/partenza presso l'impianto _____ / _____

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome _____

Firma del tecnico _____ Firma per presa visione del responsabile dell'impianto _____

**RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 2 (gruppi frigo)**

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto _____	
Impianto: di Potenza termica nominale totale max _____ (kW) sito nel Comune _____ prov. _____	
Indirizzo _____ N. _____ Palazzo _____ Scala _____ Interno _____	
sezione _____ foglio _____ particella _____ sub. _____ POD _____ PDR _____	
Responsabile dell'impianto	
Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale _____	
Ragione sociale _____ P.IVA _____	
Indirizzo _____ N. _____	
Comune _____ prov. _____	
Titolo di responsabilita': <input type="radio"/> Proprietario <input type="radio"/> Occupante <input type="radio"/> Amministratore Condominio <input type="radio"/> Terzo Responsabile	
Impresa manuttrice: Ragione sociale _____ P.IVA _____	
Indirizzo _____ N. _____	
Comune _____ prov. _____	
B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO	
Dichiarazione di Conformita' presente <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Libretti uso/manutenzione generatore presenti <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Libretto impianto presente <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Libretto compilato in tutte le sue parti <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA	
Durezza totale dell'acqua _____ (°fr)	Trattamento: <input type="checkbox"/> non richiesto <input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> filtrazione <input type="checkbox"/> addolcimento <input type="checkbox"/> condiz.Chimico
D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (esami visivi)	
Locale di installazione idoneo <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NC	Linee elettriche idonee <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NC
Dimensioni aperture di ventilazione adeguate <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NC	Coibentazioni idonee <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NC
Aperture di ventilazione libere da ostruzioni <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NC	
E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO FRIGO GF _____	
Fabbricante _____	<input type="checkbox"/> Ad assorbimento per recupero del calore
Modello _____	<input type="checkbox"/> Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile
Matricola _____	<input type="checkbox"/> A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico
N° circuiti _____	Assenza perdite di gas refrigerante <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NC
Pot. frigorifera nominale in raffrescamento _____ (kW)	Presenza apparecchiatura automatica rilevazione diretta fughe refrigerante (leak detector) <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NC
Pot.termica nominale in riscaldamento _____ (kW)	Presenza apparecchiatura automatica rilevazione indiretta fughe refrigerante (parametri termodinamici) <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NC
Prova eseguita in modalita': <input type="radio"/> raffrescamento <input type="radio"/> riscaldamento	Scambiatori di calore puliti e liberi da incrostazioni <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NC
Surriscald. _____ °C	Sottoraffredd. _____ °C
T condens. _____ °C	T evapor. _____ °C
T ing.lato est. _____ °C	T usc.lato est. _____ °C
T ing.lato utenze _____ °C	T usc.lato utenze _____ °C
N° circuito _____	
F. CHECK-LIST	
Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica :	
<input type="checkbox"/> la sostituzione di generatori a regolazione on/off, con altri di pari potenza a piu' gradini o a regolazione continua.	
<input type="checkbox"/> la sostituzione dei sistemi di regolazione on/off con sistemi programmabili su piu' livelli di temperatura.	
<input type="checkbox"/> l'isolamento della rete di distribuzione acqua refrigerata/calda nei locali non climatizzati.	
<input type="checkbox"/> l'isolamento dei canali di distribuzione aria fredda/calda nei locali non climatizzati.	
Osservazioni _____	
Raccomandazioni _____	
Presrizioni _____	
Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio puo' essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.	
L'impianto puo' funzionare <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.	
Si raccomanda un'intervento manutentivo entro il _____	
Data del presente controllo _____	Orario di arrivo/partenza presso l'impianto _____ / _____
Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome _____	
Firma del tecnico _____	Firma per presa visione del responsabile dell'impianto _____

**RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 3 (scambiatori)****A. DATI IDENTIFICATIVI**

codice catasto _____

Impianto: di Potenza termica nominale totale max _____ (kW) sito nel Comune _____ prov. _____

Indirizzo _____ N. _____ Palazzo _____ Scala _____ Interno _____

sezione _____ foglio _____ particella _____ sub. _____ POD _____ PDR _____

Responsabile dell'impianto

Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale _____

Ragione sociale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ N. _____

Comune _____ prov. _____

Titolo di responsabilita': Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile

Impresa manuttrice: Ragione sociale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ N. _____

Comune _____ prov. _____

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDODichiarazione di Conformita' presente SI NO Libretti uso/manutenzione generatore presenti SI NOLibretto impianto presente SI NO Libretto compilato in tutte le sue parti SI NO**C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA**Durezza totale dell'acqua _____ (°fr) Trattamento in riscaldamento non richiesto assente filtrazione addolcimento condiz.ChimicoTrattamento in ACS non richiesto assente filtrazione addolcimento condiz.Chimico**D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (esami visivi)**Luogo di installazione idoneo SI NO NC Stato delle coibentazioni idoneo SI NO NCLinee elettriche idonee SI NO NC Assenza di perdite dal circuito idraulico SI NO NC**E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL SCAMBIATORE** SC _____Fabbricante _____ Climatizzazione invernale Produzione acs

Modello _____ Potenza termica nominale _____ (kW)

Matricola _____

Alimentazione _____ Potenza compatibile con i dati di progetto SI NO NCStato delle coibentazioni idoneo SI NO NCFluido vettore termico in uscita _____ Dispositivi di regolazione e controllo funzionanti SI NO NC

Assenza di trafileamenti sulla valvola di regolazione

Temperatura esterna °C	Temp. mandata Primario °C	Temp. ritorno Primario °C	Potenza termica (kW)	Portata fluido primario (m3/h)	Temp. mandata Secondario °C	Temp. ritorno Secondario °C
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica :

- l'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
- verifica coerenza tra parametri della curva climatica impostati sulla centralina ed i valori di temperatura ambiente
- verifica presenza perdite di acqua
- installazione di adeguato "involucro" di coibentazione per lo scambiatore se non presente

Osservazioni**Raccomandazioni****Prescrizioni****Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio puo' essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.**L'impianto puo' funzionare SI NO

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

Si raccomanda un'intervento manutentivo entro il _____

Data del presente controllo _____ Orario di arrivo/partenza presso l'impianto _____ / _____

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome _____

Firma del tecnico _____ Firma per presa visione del responsabile dell'impianto _____

**RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 4 (cogeneratori)****A. DATI IDENTIFICATIVI**

codice catasto _____

Impianto: di Potenza termica nominale totale max _____ (kW) sito nel Comune _____ prov. _____

Indirizzo _____ N. _____ Palazzo _____ Scala _____ Interno _____

sezione _____ foglio _____ particella _____ sub. _____ POD _____ PDR _____

Responsabile dell'impianto

Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale _____

Ragione sociale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ N. _____

Comune _____ prov. _____

Titolo di responsabilita': Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile

Impresa manuttrice: Ragione sociale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ N. _____

Comune _____ prov. _____

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDODichiarazione di Conformita' presente SI NO Libretti uso/manutenzione generatore presenti SI NOLibretto impianto presente SI NO Libretto compilato in tutte le sue parti SI NO**C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA**Durezza totale dell'acqua _____ (°fr) Trattamento non richiesto assente filtrazione addolcimento condiz.Chimico**D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (esami visivi)**Luogo di installazione idoneo SI NO NC Tenuta circuito idraulico idonea SI NO NCAdeguate dimensioni aperture di ventilazione SI NO NC Tenuta circuito olio idonea SI NO NCAperture di ventilazione libere da ostruzioni SI NO NC Tenuta circuito alimentazione combustibile idonea SI NO NCLinee elettriche e cablaggi idonei SI NO NCCamino e canale da fumo idonei SI NO NC Funzionalita' dello scambiatore di calore di separazione tra unita' cogenerativa e impianto edificio (se presente) idonea SI NO NCCapsula insonorizzante idonea SI NO NC**E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL COGENERATORE CG _____**

Fabbricante _____ Modello _____ Matricola _____

Tipologia _____ Potenza elettrica nominale ai morsetti _____ (kW)

Potenza assorbita con il combustibile _____ (kW)

Potenza termica nominale (massimo recupero) _____ (kW)

Alimentazione _____ Potenza termica a piena potenza con by-pass fumi aperto (se presente) _____ (kW)

Fluido vettore termico in uscita _____ Emissioni di monossido di carbonio CO riportati al 5% di O _____

Temp. aria comburente °C Temp. acqua in uscita °C Temp. acqua in ingresso °C Potenza ai morsetti del generatore (kW) Temp. acqua motore (solo m.c.i.) °C Temp. fumi a valle dello scambiatore fumi °C Temp. fumi a monte dello scambiatore fumi °C

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica :

- l'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
- l'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
- l'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
- la sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su piu' livelli di temperatura

Osservazioni**Raccomandazioni****Prescrizioni****Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio puo' essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.**L'impianto puo' funzionare SI NO

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

Si raccomanda un'intervento manutentivo entro il _____

Data del presente controllo _____ Orario di arrivo/partenza presso l'impianto _____ / _____

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome _____

Firma del tecnico _____ Firma per presa visione del responsabile dell'impianto _____

ALLEGATO B

**DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI**

**(d.p.r. 74/2013 e s.m.i. e articoli 39, comma
1, lettera c), 40 e 41 della l.r. 11 marzo 2015 n. 3 e s.m.i.)**

Sommario

ALLEGATO B.....	0
Art. 1. Ambito di intervento e finalità	2
Art. 2. Coordinamento con le disposizioni ministeriali e regionali di settore.....	2
Art. 3. Autorità competenti in materia di accertamenti ed ispezioni.....	3
Art. 4. Accertamenti ai sensi dell'Allegato A al d.lgs. 192/2005 e s.m.i. e ispezioni con addebito	4
Art. 5. Ispezioni degli impianti termici: generalità.....	6
Art. 6. Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche per i controlli relativi al rendimento di combustione	9
Art. 7. Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche per i controlli relativi alle emissioni di NOx.....	10
Art. 8. Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche su difformità ed omessa denuncia impianto	11
Art. 9. Ispezioni degli impianti presenti sul CIT	12
Art. 10. Ispezioni degli impianti non registrati sul CIT o registrati ma non in regola con la cadenza dei controlli di efficienza energetica prevista dal DPR 74/2013	12
Art. 11. Ispezioni in materia di efficienza energetica a seguito di richiesta.....	13
Art. 12. Impianti termici o generatori disattivati.....	13
Art. 13. Sanzioni.....	14
Art. 14. Campagna informativa.....	14

Art. 1. *Ambito di intervento e finalità*

1. Le presenti disposizioni disciplinano le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, volte a verificarne lo stato di esercizio e di manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, su tutto il territorio di competenza della Regione Piemonte.

2. La stagione termica costituisce il periodo di riferimento per la validità dei rapporti tecnici di avvenuta manutenzione e di controllo di efficienza energetica. Ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del d.p.r. 74/2013, convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al 1° agosto di ogni anno e come termine al 31 luglio dell'anno successivo.

Art. 2. *Coordinamento con le disposizioni ministeriali e regionali di settore*

1. Per tutto quanto non riportato espressamente nel presente atto, i riferimenti normativi sono costituiti dalla normativa regionale di settore in materia di emissioni e di efficienza energetica degli impianti termici e dai seguenti decreti.

- d.lgs. 192/2005 e s.m.i. in materia di rendimento energetico nell'edilizia;
- d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (*Norme in materia ambientale*);
- d.p.r. 74/2013 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*), da ultimo modificato dal d.lgs. 48/2020;
- d.lgs. 102/2014 (*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*), da ultimo modificato dal d.lgs. 73/2020, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'articolo 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici);
- d.m. 26 giugno 2015 (*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*)

con particolare riguardo alle norme relative al trattamento dell'acqua per gli impianti termici.

2. Per tutto quanto non espressamente regolamentato nel presente atto, si richiamano altresì le Linee guida redatte dall'ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile ai sensi del decreto legislativo 192/05 e s.m.i. e del d.p.r. n. 74/2013" (di seguito "Linee Guida").

Art. 3. *Autorità competenti in materia di accertamenti ed ispezioni*

1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 40 della l.r. 11 marzo 2015, n. 3 (*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*), modificato dall'art. 83 della l.r. 9 luglio 2020, n. 15 (*Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato*), gli enti locali e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) svolgono periodicamente gli accertamenti e le ispezioni previste dalla normativa nazionale in materia energetica. Specificamente:

a) nell'ambito dei controlli degli impianti termici, l'ARPA è competente a svolgere le ispezioni degli stessi;

b) la Città metropolitana di Torino e le province sono competenti ad eseguire accertamenti, verifiche e a richiedere ad ARPA ispezioni specifiche;

c) ARPA ha facoltà di avvalersi di personale delle province e della Città Metropolitana, esperto nelle attività ispettive, attraverso specifiche convenzioni con gli enti interessati.

2. Per le funzioni di controllo delle emissioni atmosferiche, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 1, lettera c) e dall'art. 45, comma 1, lettera b) della l.r. 44/2000 (*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*). Ai sensi delle citate disposizioni, alle Province sono attribuite le funzioni di controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione che sono attribuite ai Comuni.

3. Al fine di rendere più efficaci le azioni intraprese a seguito dell'adozione del presente provvedimento, è istituito un "Tavolo di Confronto", in cui sono rappresentati le Autorità competenti e le associazioni rappresentative dei consumatori e degli

operatori del settore, gli ordini e collegi professionali e l'Agenda regionale per la Protezione Ambientale.

Il Tavolo di Confronto propone:

- a) eventuali modifiche e interpretazioni applicative alla disciplina di cui al presente provvedimento;
- b) iniziative per informare la popolazione e gli operatori riguardo al presente atto e per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici;
- c) iniziative di confronto con le organizzazioni economiche e sociali, ivi compresa la stipula di eventuali accordi ed intese.

Art. 4. Accertamenti ai sensi dell'Allegato A al d.lgs. 192/2005 e s.m.i. e ispezioni con addebito

1. Ai sensi della definizione riportata dall'allegato A, numero 1, al Dlgs 192/2005 e s.m.i., l'accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

2. Gli impianti che, all'atto dell'ispezione, non risultino in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica eseguito in data antecedente alla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 6, e in corso di validità, saranno soggetti agli oneri di spesa secondo le tariffe riportate nella tabella 1:

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	CLASSI DI POTENZA [kW]	ONERI PER L'ISPEZIONE [euro]
IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI DI CALORE A FIAMMA, POMPE DI CALORE, MACCHINE FRIGORIFERE, SCAMBIATORI DI CALORE	<u>Pn < 35</u>	370
	35 ≤ Pn < 100	430
	100 ≤ Pn < 350	620
	Pn ≥ 350	770
	Pel < 50	500
	50 ≤ Pel < 1000	650

COGENERAZIONE	PeI ≥ 1000	930
MANCATO APPUNTAMENTO		METÀ DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA FASCIA DI POTENZA

Tabella 1 (Tariffe delle ispezioni con addebito)

NB: per Classi di Potenza utile si deve considerare la somma delle potenze nominali degli apparecchi ispezionabili al servizio della singola unità immobiliare.

3. Qualora in fase di accertamento emergano anomalie, si procederà secondo le modalità seguenti:
 - a. In caso di carenze relative alle condizioni di sicurezza dell'impianto o ad altri aspetti non rientranti nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni, la Città Metropolitana di Torino o la provincia territorialmente competente, deve segnalare immediatamente l'anomalia al Comune competente per territorio e agli Enti interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL) i quali, ciascuno per la propria competenza, provvederanno ad adottare le iniziative più idonee dandone comunicazione alla suddetta Autorità. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il Responsabile dello stesso impianto, entro il termine massimo di 30 giorni, dovrà dare comunicazione anche all'Autorità competente dell'eventuale riattivazione dello stesso.
 - b. In caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici, la Città Metropolitana di Torino o la provincia territorialmente competente, qualora non ritenga opportuno procedere per via esclusivamente documentale, richiede ad ARPA di effettuare un'ispezione. Tale ispezione, si svolge con le modalità definite all'articolo 5 e seguenti delle presenti disposizioni.
 - c. In caso di incongruenza tra i dati in possesso della Città Metropolitana di Torino o della provincia territorialmente competente e le informazioni contenute nei rapporti trasmessi attraverso il CIT l'Autorità suddetta comunica al Responsabile dell'impianto le incongruenze rilevate. Fatte salve le responsabilità e le eventuali sanzioni di cui al d.p.r. 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), entro il termine massimo di 30 giorni il Responsabile dell'impianto, ove possibile,

rimuove le cause di incongruenza e ne dà comunicazione alla medesima Autorità. Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito dei costi.

Art. 5. Ispezioni degli impianti termici: generalità

1. Sono sottoposti ad ispezione gli impianti di cui all'art. 9, comma 2, del d.p.r. 74/2013 (impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW).

2. Le ispezioni, sono programmate in base alle priorità previste all'art. 9, comma 9, del d.p.r. 74/2013 e s.m.i. e agli obiettivi di miglioramento di efficienza energetica e di qualità dell'aria e sono definiti attraverso una programmazione annuale concordata tra ARPA, Regione, Città Metropolitana di Torino e Province, tenuto conto dei risultati delle ispezioni dell'anno precedente e degli indirizzi programmatici regionali. A tale scopo ARPA presenta entro il 31 luglio di ogni anno una proposta per la stagione termica¹ successiva contenente le seguenti informazioni: criteri di selezione degli impianti e numero di impianti programmati nelle diverse aree della Regione (Province e Città Metropolitana).

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello stesso d.p.r. per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW ed i 100 kW, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento di cui al precedente articolo 4 del rapporto di controllo di efficienza energetica (REE) inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

4. Il Responsabile predispone l'impianto in modo da rendere possibile l'esecuzione della verifica.

5. L'ispezione degli impianti termici avviene preferibilmente nei periodi di esercizio degli stessi che, per la climatizzazione invernale, sono definiti in base alle zone climatiche individuate dal d.p.r. 412/93 e s.m.i.

6. L'ispezione è comunicata al Responsabile dell'impianto, a cura di ARPA, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante apposita cartolina di avviso, comunicazione via PEC o

¹ La stagione termica inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

con altro mezzo di preavviso idoneo a verificare la ricezione con indicazione del giorno e della fascia oraria della visita.

7. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al Responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo indicato nella Tabella 1 riportata all'articolo 4 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento". L'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il Responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.

8. Qualora non si riuscisse ad effettuare l'ispezione riprogrammata per causa imputabile al Responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma precedente, ARPA, su segnalazione dell'ispettore, provvede ad informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.lgs. 23 maggio 2000 n.164 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*) e successive modifiche.

9. Il Responsabile dell'impianto:

a. nel caso in cui non possa essere presente durante l'ispezione può delegare per iscritto una persona maggiorenne;

b. ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, da impresa qualificata ai sensi del d.m. 37/2008;

c. deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e in particolare:

- i rapporti controllo di efficienza energetica;
- le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del d.p.r. n. 74/2013;
- la dichiarazione di conformità, comprensiva di tutti gli allegati obbligatori, o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del d.m. 37/2008;
- nei casi previsti, la documentazione relativa alla Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

d. deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

10. L'ispettore

a. deve:

- essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
- eseguire i controlli e le misurazioni secondo la normativa vigente e riportarne i risultati nei pertinenti rapporti di prova;
- annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
- controllare i parametri descritti nei rapporti di cui agli Allegati 8a (Rapporto di prova - Ispezioni impianti con generatore di calore a fiamma) e 8b (Rapporto di prova - Ispezione impianti con macchine frigorifere) delle "Linee Guida" per la tipologia di impianto ispezionata, compilando interamente il rapporto, comprensivo di eventuali allegati; il rapporto dovrà essere consegnato al Responsabile dell'impianto e caricato sul CIT a cura dell'organo di controllo;
- soddisfare le eventuali richieste d'informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio;

b. deve verificare:

- le generalità del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
- la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 10;
- che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano state eseguite secondo le norme vigenti;

c. non deve:

- eseguire interventi sull'impianto;
- consigliare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- esprimere giudizi o apprezzamenti di qualsiasi genere riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.

11. In presenza di situazioni di pericolo immediato l'Ispettore diffida il Responsabile dell'impianto dall'utilizzare lo stesso e segnala l'anomalia al Comune competente per

territorio e agli Enti interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL) per i provvedimenti di propria competenza. Il Responsabile dell'impianto dovrà dare comunicazione, entro il termine massimo di 30 giorni, anche ad ARPA dell'avvenuta riattivazione dello stesso.

12. Gli oneri per le ispezioni, di cui all'articolo 4, comma 2, sono introitati direttamente da ARPA.

Art. 6. Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche per i controlli relativi al rendimento di combustione

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti stabiliti nello "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento"- approvato con la d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009 e s.m.i. - e non riconducibile a tali valori mediante operazioni di manutenzione - fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente² - l'ispettore prescrive la sostituzione del generatore da eseguirsi entro 180 giorni solari dalla data del controllo. Ad intervento effettuato, il Responsabile dell'impianto deve dare comunicazione dell'avvenuto adeguamento dell'impianto ad ARPA e alla Città Metropolitana di Torino o alla provincia territorialmente competente entro il termine massimo di 15 giorni. Il nuovo rapporto di efficienza energetica, rilasciato da un'impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/08, deve essere registrato sul CIT entro i termini previsti.

2. Scaduto il termine concesso per l'adeguamento ovvero la sostituzione del generatore senza aver ricevuto alcun riscontro, ARPA esegue una nuova ispezione con addebito a carico del responsabile dell'impianto. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sostituzione del generatore ARPA ne dà comunicazione all'Autorità territorialmente competente - la Città Metropolitana di Torino o la Provincia - che dispone il divieto all'esercizio dell'impianto. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di

² Ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 4 della legge 10/1991:

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'[articolo 1339 del codice civile](#).

Ai sensi dell'articolo 34, comma 5 della legge 10/1991:

5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'[articolo 31](#), commi 1 [e 2], è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo [articolo 31](#), le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

rete, ARPA provvede inoltre ad informare l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti dall'art. 16, comma 6, del d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164.

Art. 7. *Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche per i controlli relativi alle emissioni di NOx*

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma, siano rilevati valori di concentrazione di ossidi di azoto³ superiori ai limiti stabiliti nello "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" approvato con la d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009 e s.m.i. - fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa⁴ - l'ispettore prescrive l'adeguamento¹ del generatore ovvero la sua sostituzione entro 180 giorni solari dalla data del controllo. Ad intervento effettuato, il Responsabile dell'impianto deve dare comunicazione dell'avvenuto adeguamento del generatore ovvero della sua sostituzione ad ARPA e all'Autorità territorialmente competente - il Comune nel caso di impianti termici degli edifici di civile abitazione, la Città Metropolitana di Torino o la Provincia nel caso dei restanti impianti termici - entro il termine massimo di 15 giorni. Il nuovo rapporto di efficienza energetica, rilasciato da un'impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/08, deve essere registrato sul CIT entro i termini previsti.

2. Scaduto il termine concesso per l'adeguamento ovvero la sostituzione del generatore senza aver ricevuto alcun riscontro, ARPA esegue una nuova ispezione con addebito a carico del Responsabile dell'impianto. Nel caso in cui venga riscontrato il mancato adeguamento ovvero la mancata sostituzione del generatore ARPA ne dà comunicazione all'Autorità territorialmente competente - il Comune nel caso di impianti termici degli edifici di civile abitazione, la Città Metropolitana di Torino o la Provincia nel caso dei restanti impianti termici - che dispone il divieto all'esercizio dell'impianto. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, ARPA provvede inoltre ad informare l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti dall'art. 16, comma 6, del d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164.

³ Determinati secondo quanto disposto dalla DD 12 Marzo 2014, n. 52 "Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili."

⁴ Ai sensi degli articoli 286, comma 1 e 288 comma 3, del dlgs 152/2006 e s.m.i. è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 euro a 2582,00 euro per gli impianti con potenza superiore a 35 kW.

Art. 8. Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche su difformità ed omessa denuncia impianto

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino ulteriori difformità⁵ dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente nelle materie disciplinate dalle presenti disposizioni, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa, l'ispettore prescrive l'adeguamento entro il termine massimo di 180 giorni e comunque entro l'inizio della stagione termica successiva. Questo termine, su richiesta del Responsabile dell'impianto termico ad ARPA, può essere prorogato per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato:

- l'impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/2008 aggiorna il CIT, redige e registra sul CIT il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica entro il termine di 60 giorni;
- il Responsabile dell'impianto deve dare comunicazione ad ARPA, entro il termine massimo di 15 giorni, dell'avvenuto adeguamento dell'impianto.

2. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità che non generano situazioni di pericolo immediato, l'ispettore deve segnalare le anomalie al Comune competente per territorio e agli Enti interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL) i quali, ciascuno per la propria competenza, provvederanno ad adottare le iniziative più idonee, dandone comunicazione alla Provincia o alla Città Metropolitana competente per territorio.

3. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti non registrati sul CIT, l'ispettore ne prende nota. Il Responsabile dell'impianto, procederà ad ottemperare agli obblighi di caricamento sul CIT entro 30 giorni, tramite impresa abilitata ex dm 37/2008, che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. Se il Responsabile dell'impianto o il suo delegato si rifiutano di sottoscrivere il rapporto di ispezione, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque è successivamente notificato all'interessato.

⁵Nella fattispecie sono ricomprese – tra le altre - le anomalie legate alle caratteristiche tecniche ed emissive disciplinate dal d.lgs 152/06 o dal d.lgs 102/2014 in relazione, ad esempio, alla installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.

Art. 9. Ispezioni degli impianti presenti sul CIT

1. Per gli impianti presenti sul CIT e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente, le ispezioni condotte secondo le modalità disciplinate dall'art. 5, comma 2, non sono onerose, fatti salvi i casi specifici individuati dall'articolo 4 e seguenti.

2. Le ispezioni sono dirette:

a. ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b. a verificare la correttezza e regolarità dell'operato delle imprese di manutenzione, anche per quanto riguarda il caricamento dei dati sul CIT.

3. Al termine della stagione termica di riferimento, ARPA provvede a redigere una relazione tecnica conclusiva da inviare alla Città Metropolitana di Torino, alle province e alla Regione.

4. Se ARPA riscontra irregolarità in relazione all'attività di conduzione, manutenzione e acquisizione dell'incarico di terzo responsabile, provvede a darne immediata comunicazione alla Città metropolitana o alla provincia territorialmente competente.

Art. 10. Ispezioni degli impianti non registrati sul CIT o registrati ma non in regola con la cadenza dei controlli di efficienza energetica prevista dal DPR 74/2013

1. L'ispezione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera c) del d.p.r. 74/2013, è onerosa ed i relativi costi, riportati nella Tabella 1 di cui all'articolo 4, sono a carico del Responsabile dell'impianto e tengono conto della potenza degli impianti controllati e delle spese di procedimento (da intendersi come spese di notifica e spese di caricamento dei verbali di controllo sul sistema informativo).

2. A seguito dell'ispezione, il Responsabile dell'impianto dovrà attivarsi per provvedere, mediante impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/2008, al caricamento del libretto di impianto e/o del rapporto di controllo di efficienza energetica sul CIT entro 30 giorni.

3. Gli impianti che, all'atto dell'ispezione, risultino in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica eseguito in data antecedente alla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 6, e in corso di validità, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa. L'esecuzione in data antecedente alla comunicazione

dovrà essere comprovata mediante fattura o scontrino fiscale o altra documentazione analoga.

4. Se alla data dell'ispezione risultano già decorsi i termini per l'inserimento dei dati sul CIT, all'impresa sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 41, comma 1 ter, della l.r. 3/2015 e s.m.i. La stessa impresa dovrà provvedere al caricamento dei dati sul CIT entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ispezione.

Art. 11. Ispezioni in materia di efficienza energetica a seguito di richiesta

1. Le ispezioni sugli impianti termici centralizzati eseguite a seguito di richiesta scritta e motivata indirizzata ad ARPA da parte di un soggetto avente titolo, sono onerose.

2. La richiesta potrà prevedere la verifica dei valori massimi invernali e minimi estivi della temperatura ambiente in coerenza con l'articolo 3 del d.p.r. 74/2013 al costo di euro 80,00 a cui vanno aggiunti euro 5 per ogni misurazione di temperatura effettuata.

3. Nel caso in cui in sede di ispezione non sia riscontrata alcuna anomalia, l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico del richiedente.

4. Se l'ispezione dovesse rilevare anomalie, l'onere di spesa è posto a carico del responsabile dell'impianto.

Art. 12. Impianti termici o generatori disattivati

1. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o dismissione dell'impianto termico, senza che questa sia stata preventivamente segnalata dal Responsabile dell'impianto a seguito della ricezione della comunicazione di ispezione, l'ispettore annoterà sul rapporto di ispezione la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il CIT. In tal caso, ARPA addebiterà al Responsabile dell'impianto, a titolo di rimborso spese, un costo pari alla metà dell'importo corrispondente alla fascia di potenza minore, come riportato nella Tabella 1 di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 13. Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni normative in vigore, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. ARPA, ai sensi dell'articolo 14 della legge 689/1981, provvede alla contestazione immediata o alla notificazione delle violazioni previste dai precedenti articoli 6, 7 e 8.
3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvedono le Province, la Città Metropolitana di Torino e i Comuni nell'ambito delle rispettive competenze. Specificamente le Province e la Città metropolitana applicano ed introitano le sanzioni previste dall'articolo 41, commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies della l.r. 3/2015 e s.m.i. unitamente alle sanzioni previste dall'articolo 16, commi 6, 7 e 8 del d.lgs. 102/2014 e s.m.i. e dall'art. 34 della Legge 10/1991. I Comuni applicano ed introitano le sanzioni previste dall'articolo 288, comma 3, del d.lgs. 152/2006 s.m.i. in caso di inosservanza delle disposizioni relative alle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili.
4. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della l.r. 3/2015 e s.m.i. i proventi delle sanzioni sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g) della medesima legge.

Art. 14. Campagna informativa

1. Con il supporto del Tavolo di confronto di cui all'art. 3, comma 3, la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, le Province ed ARPA, concordano lo svolgimento di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e alle imprese accreditate ad operare sul CIT.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Città Metropolitana di Torino, le Province ed ARPA provvedono a redigere una relazione conclusiva da inviare alla Regione Piemonte, che consenta di valutare la congruità del rispettivo operato.

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN CAPO AI DISTRIBUTORI, AI FORNITORI e
VENDITORI DI COMBUSTIBILE**

articolo 39, comma 1, lettera l) della l.r. 11 marzo 2015 n. 3

Sommario

Art. 1. Ambito di intervento e finalità	3
Art. 2. Funzione di caricamento massivo per i distributori, i fornitori e i venditori di combustibile. Modalità attuative	3
Art. 3. Schema del tracciato	4

Premessa

L'art. 17, comma 1, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) dispone che "(...) *gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi (...)*".

Il d.lgs. 192/2005 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, all'art. 9, comma 3, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del d.l. 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, stabilisce che le Regioni "(...) *possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati*" e che a tali fini "*le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno*".

Più recentemente, il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), all'art. 10, comma 4, lettera a), stabilisce che "*le Regioni provvedono a istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile*".

Da ultimo, la l.r. 3/2015, art. 39, comma 1, lettera l), ha stabilito che i distributori di combustibile per gli impianti termici devono comunicare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.

Considerata la natura del provvedimento diretto ad identificare i consumi dei clienti finali, i fornitori e i venditori di energia termica sono considerati distributori e hanno l'obbligo di provvedere alla suddetta comunicazione. In considerazione delle disposizioni dettate dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria e nelle more delle interpretazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, sull'argomento sono altresì considerati distributori, i fornitori e i venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile.

Art. 1. Ambito di intervento e finalità

1. Il presente atto, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera l), della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*), definisce le modalità secondo le quali i distributori di combustibile utilizzato dagli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il portale del Catasto degli Impianti Termici (CIT) istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 6 ottobre 2014 e s.m.i., i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.

Art. 2. Funzione di caricamento massivo per i distributori, i fornitori e i venditori di combustibile. Modalità attuative

1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi energetici e a favorire l'attività di ispezione sugli impianti termici ai sensi dell'art.9 del citato d.p.r. 74/2013, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CIT, le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, secondo un formato dati predefinito (si veda il seguente articolo 3 "Schema del tracciato").
2. Il tracciato è definito in modo che possa valere sia per la distribuzione della rete del gas che per altre tipologie di combustibile. I venditori di energia termica anche mediante reti di teleriscaldamento, i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete e i fornitori e i venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile, sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive intese come utilizzatori finali.
3. L'invio telematico deve avvenire attraverso il CIT (<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-termici>) nel rispetto delle indicazioni di base date nel paragrafo seguente "schema del tracciato".
4. La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell'anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all'anno precedente.

5. Saranno considerati validi solo i files trasmessi per i quali il distributore riceve dal sistema CIT apposita ricevuta di corretta ricezione.
6. L'invio telematico attraverso il CIT è equiparato alla trasmissione all'Autorità competente come previsto dalla citata normativa nazionale vigente.
7. L'invio dei files a cura dei soggetti obbligati dovrà avere un'aggregazione non superiore al livello provinciale, per evitare l'invio di tracciati di dimensioni eccessive per la corretta gestione da parte del sistema.
8. Il CSI Piemonte, d'intesa con la Regione, può modificare sia le modalità operative di trasmissione, sia le caratteristiche del tracciato, dandone tempestiva informazione ai soggetti coinvolti.
9. Per facilitare il caricamento di piccoli quantitativi di dati relativi al fornitore di combustibili sfusi e/o non distribuiti mediante reti, il CIT consente all'utente di caricare in modo diretto le informazioni relative ad ogni singolo cliente.

Art. 3. Schema del tracciato

1. Le specifiche tecniche di dettaglio del tracciato sono pubblicate, a cura del CSI Piemonte, sulla home page del CIT. Nel seguito si illustrano gli elementi di base.

Informazione	Contenuto	Descrizione
Periodo	Anno di riferimento	Anno solare di riferimento per le fatturazioni
	Mesi di fatturazione / Singole fatturazioni	Numero di mesi fatturati per l'utenza / fatturazioni legate a singole forniture
Distributore/Fornitore /venditore	Denominazione	Ragione sociale del soggetto
	Partita IVA	Partita IVA del soggetto
Cliente	Codice Fiscale del cliente	
	Denominazione cliente persona fisica	Nome e Cognome
	Denominazione cliente persona giuridica	Denominazione società, ente...
	Partita IVA persona giuridica	
Indirizzo Fatturazione	Indirizzo	

Informazione	Contenuto	Descrizione
	Numero civico	
	CAP	
	Comune	
	Codice Istat del Comune	
	Piano	
Indirizzo Fornitura	Indirizzo	
	Civico	
	CAP	
	Comune	
	Codice Istat del Comune	
	Piano	
Contratto	Punto di riconsegna (PDR)	Codice PDR, valido solo per utenze in rete
	Tipologia di POD o PDR	0 = domestico 1 = condominiale 2 = altri utilizzi 3 = servizio pubblico
	Categoria di utilizzo (Solo per gas naturale)	C1= riscaldamento C2= uso cottura+ACS C3= riscaldamento+cottura+ACS C4=uso condizionamento C5 =uso condizionamento + riscaldamento C6=Altro
	Combustibile	Gas naturale Gpl Gasolio Olio combustibile Pellet Tronchetti Cippato Carbone Altra biomassa solida Biomassa liquida Biomassa gassosa Energia Termica Energia elettrica

Informazione	Contenuto	Descrizione
Quantità	Quantità annua di combustibile solido, liquido o gassoso fornito come totale annuo	
	Unità di misura	Espressa in: - l di combustibile liquido, - m ³ di gas, - kg di combustibile solido, - kWh - altro